



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 25 del 4 marzo 2011

IL SINDACO

PREMESSO:

Che sul territorio comunale vige l' Ordinanza n. 66 emanata in data 22.02.2007, recante prescrizioni e modalità atte a disciplinare l' occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti di attività commerciali, al fine di ampliare la superficie espositiva della mercanzia o delle aree adibite alla somministrazione di alimenti e bevande;

Che la suddetta Ordinanza è stata modificata con atto sindacale n. 116 del 10.06.2009 alla luce di alcune necessità di ordine prevalentemente tecnico connesse ad esigenze di corretta gestione degli spazi esterni agli esercizi commerciali;

Che alla luce di suddette ordinanze sono state rilasciate concessioni del suolo pubblico agli esercenti che ne hanno fatto richiesta, secondo le modalità ivi prescritte, riguardanti in particolare l' esposizione di prodotti alimentari, ortofrutticoli e della pesca, nonché l' ampliamento della superficie di somministrazione;

Che nel corso degli ultimi anni, successivamente all' entrata in vigore dell' Ordinanza di cui trattasi, si è rilevata una evidente difficoltà nel consentire l' occupazione del suolo pubblico ad alcuni esercizi sprovvisti di spazio esterno idoneo all' occupazione medesima e conforme alle prescrizioni disposte, ovvero situato nelle immediate adiacenze dell' esercizio condotto, stante la particolare conformità del territorio comunale, caratterizzato da esiguità di spazi pubblici *ad hoc*, particolarmente penalizzante in alcune zone del centro storico;

Ritenuto che la vitalità degli spazi pubblici sia, per il Comune di Piano di Sorrento, da sempre strettamente connessa al ruolo del commercio nella evoluzione economica e culturale della città, caratterizzando le aree pubbliche quali luoghi di incontro e di convivenza, oltre che di scambio e di confronto, per cui si avverte l' esigenza di garantire alla totalità degli esercizi commerciali operanti sul territorio l' opportunità di ampliare le potenzialità espositive delle proprie attività, quale richiamo per la clientela, pur nel rispetto delle imprescindibili condizioni di sicurezza della viabilità e del transito pedonale, oltre che del decoro urbano ed ambientale;

Ritenuto, altresì, che la suddetta esiguità di spazi pubblici penalizzi quegli esercizi commerciali inseriti nel centro storico o in zone territoriali caratterizzate comunque da strade particolarmente strette e/o da assenza totale o parziale di marciapiedi;

Ritenuto atto necessario ed improntato a principi di equità garantire potenzialità di sviluppo e libertà nell' esercizio dell' attività imprenditoriale anche a quegli esercenti che



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

animano il commercio del centro storico e che svolgono la propria attività in locali prospicienti strade di piccola carreggiata, ovviamente nei limiti di una corretta e salvaguardata viabilità, anche perché la maggior parte degli esercenti ritiene essenziale l'uso di tali aree esterne non solo per sopperire alle carenze di superficie dei locali, ma anche per disporre di una maggiore potenzialità di attrazione della clientela;

CIO' PREMESSO

Ritenuto opportuno rivisitare la disciplina riguardante le occupazioni di suolo pubblico sulle aree esterne onde riunire in un atto unico ogni provvedimento precedente ed ulteriore;

Visto che l' Unità Operativa di Prevenzione Collettiva - Distretto 87/88 - Dipartimento di Prevenzione dell' ASL NA5, avente sede in Via Diaz n. 1 - S. Agnello, già con nota del 18.4.2006, prot. n. 735, aveva posto in rilievo la problematica in questione, con particolare riferimento agli esercizi commerciali a carattere alimentare, sollecitando l' adozione di adeguati interventi, stante, soprattutto, il contrasto con le previsioni dei rispettivi Regolamenti Comunali di Igiene;

Visto che il Regolamento di Igiene del Comune di Piano di Sorrento è stato adottato nel lontano 1948 (delibera consiliare n. 99 del 29.11.1948), ossia più di 60 anni fa, quando la realtà locale era ben diversa da quella attuale;

Considerato che, in relazione allo sviluppo socio-economico del paese ed all' evoluzione legislativa intercorsa negli anni in materia di igiene e sicurezza alimentare, la norma regolamentare richiamata va appositamente conformata, per cui vi è in corso uno studio per la sua revisione ed il suo aggiornamento;

Tenuto conto che il Regolamento Comunale per l' Applicazione e la Disciplina del Canone per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 83 del 15.12.1998 e dallo stesso modificato con successiva deliberazione n. 17 del 10.4.2003, deliberazioni esecutive, consente, all' art. 6 - comma 3, l' esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita comportante l' occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, previo rilascio di concessione subordinata al rispetto delle norme sanitarie e di tutela della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, in relazione alla previsione del richiamato Regolamento COSAP e nelle more dell' adeguamento del Regolamento di Igiene, poter adottare delle apposite misure che consentano la regolarità dello svolgimento delle attività commerciali e, nel contempo, garantiscano l' igiene e la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica in ogni caso;



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Sentiti l' Assessore alle Attività Produttive ed il Funzionario Responsabile del 2° Settore - Sportello Unico Attività Produttive;

Visti i pareri espressi dall' ASL NA5 - U.O.P.C. Distretti 87/88 e U.O.Vet. Distretti 87/88/89, con rispettive note del 15.12.2006, prot. n. 2316 e del 15.12.2006, prot. n. 5192;

Vista la L. 30.4.1962, n. 283, recante *"Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"*;

Visto il D.P.R. 26.3.1980, n. 327, riguardante l' approvazione del Regolamento di esecuzione della L. 30.4.1962, n. 283;

Vista l' Ordinanza del Ministro della Salute del 3.4.2002, pubblicata nella G.U. 17.5.2002, n. 114, recante *"Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"*;

Visto il Regolamento CE 29.4.2004, n. 852, sull' igiene dei prodotti alimentari e le linee guida applicative approvate con Delibera di Giunta Regione Campania 16.6.2006, n. 797 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Comunale per l' Applicazione e la Disciplina del Canone per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato con D.C. n. 83 del 15.12.1998 e modificato con D.C. n. 17 del 10.4.2003, esecutive;

Vista l' Ordinanza Sindacale n. 66 del 22.02.2007, modificata con O.S. n. 116 del 10.06.2009;

Visto l' art. 50, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l' art. 41 dello Statuto Comunale;

o r d i n a

L' esposizione dei prodotti alimentari e non alimentari, nonché la somministrazione di alimenti e bevande sulle aree esterne agli esercizi commerciali, su area pubblica o di uso pubblico, è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

ART. 1

L' area esterna, equiparabile al posteggio isolato di cui all' art. 1 comma 1 lett. b), dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 3.04.2002, deve essere ubicata in prossimità dell' esercizio commerciale e deve possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igienico-sanitarie.



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

ART. 2

L' area esterna deve essere tenuta in un costante e perfetto stato di pulizia, e libera da scolo o versamento di acqua, fatta eccezione per l' eventuale lavaggio al termine dell' attività giornaliera che, ad ogni modo, deve essere eseguito con la massima attenzione, senza arrecare fastidio, intralcio o pericolo al transito dei pedoni e dei veicoli.

ART. 3

Sulle aree esterne agli esercizi commerciali di vendita di **prodotti alimentari** deve essere impedita la manipolazione dei prodotti da parte dei clienti.

Su tali aree:

- a) devono essere utilizzati espositori aventi i seguenti requisiti o caratteristiche:
 - a.1) essere facilmente smontabili e rimuovibili dall' area esterna durante la chiusura dell' esercizio; è rigorosamente vietato l' utilizzo di cassette, tavole o altri mezzi di fortuna per il sostegno dei contenitori o dei prodotti in esposizione;
 - a.2) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l' attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale, purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono in esposizione, ed essere **temporaneamente - nei limiti della giornata lavorativa** - avvitati al muro laddove le condizioni del suolo pubblico, in termini di pendenza e/o sporgenza sulla pubblica via, lo richiedano;
 - a.3) avere piani rialzati da terra per un' altezza non inferiore a 1,00 metro;
 - a.4) avere piani di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile, resistente alla corrosione, non tossico e disinfettabile, e muniti di adeguati sistemi (reti bianche a maglia fitta, carta da imballaggio, pellicole trasparenti per alimenti, superfici vetrate, ecc.) in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne (ad es. insetti , volatili, polvere, smog).
- b) non è consentita l' esposizione di:
 - prodotti alimentari sfusi, quali ad es.: pane, formaggio, legumi secchi, ecc.;
 - carni fresche o prodotti a base di carne;
 - prodotti deperibili, cioè quei prodotti che hanno necessità di condizionamento termico per la loro conservazione, salvo i prodotti della pesca nel rispetto delle prescrizioni riportate alla successiva lettera d);
 - bibite ed acqua minerale in bottiglie di plastica, nonché qualsiasi altro prodotto suscettibile di alterazioni per effetto di esposizione alla luce solare;

c) **PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI E NON DEPERIBILI**

Per i prodotti ortofrutticoli ed i prodotti alimentari confezionati e non deperibili si applicano le prescrizioni di cui all' art. 1, art. 2 ed art. 3 punti a.1), a.2), a.4) e b).

Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo (*in analogia art. 5, comma 2, O.M. 3.4.2002*).



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

d) PRODOTTI DELLA PESCA

Rilevato che l'occupazione di suolo concessa agli esercenti attività di rivendita di prodotti ittici comporta notevole disagio per quanto concerne lo stato delle strade e dei marciapiedi che, continuamente aspersi con le acque di lavaggio dei prodotti stessi e degli espositori, accresciuto dalla fusione del ghiaccio posto sui prodotti a garanzia del mantenimento del ciclo del freddo, sono resi scivolosi e pertanto potenzialmente pericolosi al transito sia pedonale che veicolare, si evidenzia la necessità di vietare sulle aree esterne l'utilizzo di banchi espositivi benché refrigerati con ghiaccio, optando, al contrario, per espositori refrigeranti chiusi (c.d. vetrine refrigerate) e che non producano scolo di acque sul suolo pubblico;

Ritenuto altresì che l'esposizione di prodotti ittici sulle aree esterne all'esercizio commerciale possa decisamente compromettere la salubrità del prodotto, stante la difficoltà di mantenimento della corretta temperatura in ambiente esterno, si ritiene opportuno consentire l'esposizione dei prodotti ittici sulle aree esterne agli esercizi commerciali esclusivamente mediante i banchi frigorifero di cui al punto precedente, che garantiscano il mantenimento costante della temperatura evitando nocivi innalzamenti termici nel corso dell'esposizione;

per quanto suesposto, oltre all'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a) e b), i prodotti della pesca devono essere protetti dall'azione diretta dei raggi solari ed essere mantenuti a temperatura in regime di freddo, per tutta la durata dell'esposizione, esclusivamente a mezzo di banchi frigorifero omologati e funzionali alla conservazione ed all'esposizione dei prodotti ittici freschi a temperatura adeguata. E' vietata la preparazione dei prodotti. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e filettatura possono essere effettuate solo nei locali interni attrezzati e non sulle aree esterne.

E' assolutamente vietato sversare acqua sul suolo pubblico occupato, che deve essere tenuto costantemente pulito ed asciutto, fatta eccezione per l'eventuale lavaggio al termine dell'attività giornaliera che, ad ogni modo, deve essere eseguito con la massima attenzione, senza arrecare fastidio, intralcio o pericolo al transito dei pedoni e dei veicoli.

e) PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

I pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie e similari) che intendono ampliare la superficie di somministrazione di alimenti e bevande mediante estensione sulle aree esterne ai locali, devono attenersi alle prescrizioni previste agli artt. 1 e 2 del presente dispositivo.

Le concessioni per occupazione permanente di area pubblica mediante strutture fisse (gazebo, tettoia, pedana rialzata e similari) vengono rilasciate previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, nulla osta, permessi di costruire ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica.



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Le concessioni di suolo pubblico **a carattere temporaneo** per installazione delle strutture suddette sono invece disciplinate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 dell' 11.05.2007 e possono essere autorizzate per un periodo massimo di mesi sei (dal 1° maggio al 31 ottobre), previo rilascio di nulla osta e/o permesso di costruire di natura urbanistica ed edilizia.

f) Per quanto non previsto si fa rinvio, per analogia e per quanto applicabili, alle disposizioni dell' Ordinanza del Ministro della Salute 3.4.2002.

g) Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche agli esercizi commerciali di vendita di prodotti **non alimentari** nei limiti inerenti gli stessi.

ART. 4

Nel centro abitato, in considerazione della particolare configurazione delle strade, l' occupazione del suolo per l' ubicazione degli espositori dei prodotti, alimentari e non, nonché per l' occupazione sulle aree esterne ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo e strutture similari, è consentita sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché sia effettuata in prossimità dell' esercizio e sia garantita una zona libera di almeno 1,20 metri per il transito dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, ai sensi dell' art. 20, comma 3, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

La stessa ampiezza minima di zona libera deve essere garantita per l' occupazione di ogni altro tipo di suolo pubblico (piazze, aree prive di marciapiedi, ecc.), laddove le condizioni dei luoghi lo consentano.

Nel centro storico, nonché lungo le strade, i vicoli e nelle piazze ove vi è assenza totale o parziale di marciapiedi, è consentita l' occupazione del suolo pubblico esterno agli esercizi commerciali alle seguenti ulteriori condizioni particolari:

- possono essere **temporaneamente (nei limiti della giornata lavorativa)** apposti/installati espositori mobili, vetrine infisse al muro, vetrine incorporate nelle porte di accesso all' esercizio commerciale e simili purchè aventi una sporgenza complessiva massima pari a cm 40 (quaranta), in soluzione di continuità con le sporgenze estreme dei fabbricati, sia quelle aventi una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili sia quelle aventi funzione di protezione delle facciate esterne, quali paracarri, lastre in pietra o altri materiali, paraspigoli e similari.

ART. 5

1. I titolari degli esercizi commerciali che intendano ottenere l' autorizzazione per l' occupazione del suolo pubblico per l' esposizione di prodotti, alimentari e non, devono presentare istanza in bollo che, ad integrazione di quanto previsto dall' art. 7 del Regolamento Comunale COSAP, deve essere corredata da:

- a) relazione a firma di tecnico abilitato riportante la descrizione degli espositori (dimensioni, materiali, sistemi di protezione alimenti, ecc.), l' indicazione dei



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

prodotti da esporre e della superficie richiesta, con l'individuazione della zona libera per il transito dei pedoni e dei disabili.

Per gli espositori dei prodotti della pesca, la relazione deve indicare anche il regolare allaccio degli espositori all'impianto di scarico delle acque reflue annesso all'esercizio di vicinato o ad apposito contenitore. E' rigorosamente vietato il collegamento diretto dello scarico degli espositori alla rete di fognatura.

- b) planimetria a firma di tecnico abilitato riportante l'area da occupare, l'area libera per il transito e le rispettive misure;
- c) (se trattasi di esercizi a carattere alimentare) dichiarazione di rispetto dei pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento CE n. 852/2004 e di regolare applicazione del piano aziendale di autocontrollo.

2. I titolare dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano ottenere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico esterno all'esercizio devono presentare istanza in bollo ai sensi della D.G.C. n. 124 dell'11.05.2007 alla quale si rinvia espressamente.

3. Le autorizzazioni vanno rilasciate in competente bollo e previa acquisizione del parere del Comando di Polizia Municipale sugli aspetti della viabilità.

ART. 6

1. La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è valida anche per i prodotti alimentari esposti all'esterno su suolo privato e per i posteggi fuori mercato (cd. posteggi sparsi o isolati), istituiti con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 dell'1.7.2005, modificata con successiva Delibera Consiliare n. 11 del 3.3.2006, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del vigente Regolamento per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche.

ART. 7

In caso di violazione della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni di legge correlate, in particolare:

- *sanzioni previste dall'art. 6, Legge 30.4.1962, n. 283ⁱ;*
- *sanzioni previste dall'art. 20, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285ⁱⁱ;*

ⁱ Art. 6 L. n. 283/62 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175, Cod. pen.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36, Cod. pen..

ⁱⁱ Art. 20 D. Lgs. n. 285/92 commi 4 e 5 (Nuovo Codice della strada) - Occupazione della sede stradale.



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

- *sanzioni previste dall' art. 6, commi 3-4-5-6-7-8-15-16, D. Lgs. 06.11.2007, n. 193ⁱⁱⁱ;*
- *sanzioni previste dall' art. 39, Regolamento Comunale C.O.S.A.P.^{iv};*
- *sanzioni previste dall' art. 7-bis D. Lgs. 18.08.2000, n. 267^v.*

Sono fatte salve eventuali ulteriori misure sanzionatorie, anche penali, della normativa di settore, qui non menzionate.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla presente Ordinanza, oltre all' applicazione delle sanzioni, all' esercente sarà assegnato un termine entro il quale

-
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

ⁱⁱⁱ *Art. 6. D. Lgs. n. 193/07 (Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) - Sanzioni*

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000⁽³⁾.

6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.

15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della sanità in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.

16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «operatore del settore alimentare» si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

^{iv} *Art. 39 Regolamento per l' applicazione e la disciplina del Canone per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) approvato con DCC n. 83 del 15.12.1998 e s.m.i. - Sanzioni*

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l' applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 50.000 a lire 200.000, con l' osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell' articolo 19 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l' ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest' ultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell' attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
5. La sanzione irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario del servizio.

^v*Art. 7-bis.D. Lgs. n. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali) - Sanzioni amministrative.*

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

ottemperare. Alla scadenza del termine, in caso di persistenza della violazione, si procederà alla revoca dell' autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

La revoca della predetta autorizzazione sarà disposta anche in presenza di un minimo di tre violazioni, anche diverse, alla presente Ordinanza rilevate nell' arco di dodici mesi.

ART. 8

1. Sono demandati al Funzionario Responsabile del 2° Settore - Sportello Unico Attività Produttive gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, in particolare: istruttoria delle nuove istanze, rilascio autorizzazioni e concessioni suolo pubblico. Gli atti autorizzativi rilasciati devono essere inoltrati, a cura del medesimo, al Comando di Polizia Municipale per le verifiche di competenza.

2. Al Comando di Polizia Municipale è demandato il compito di provvedere alla delimitazione delle aree esterne autorizzate, mediante idonea segnaletica orizzontale limitata agli angoli di occupazione.

3. Sono abrogate le ordinanze sindacali n. 66 del 22.02.2007 e n. 116 del 10.06.2009, in quanto integralmente sostituite dal presente atto.

Per la vigilanza sull' osservanza del presente provvedimento si demanda al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento, all' ASL NA3 SUD Dipartimento di Prevenzione - U.O.P.C. Distretto 59 sede in S. Agnello e U.O.VET. Distretti ex 87/88/89 con sede in Piano di Sorrento.

Si dispone la pubblicazione di copia della presente Ordinanza all' Albo Pretorio sino al 1.06.2011 e sul sito web www.comune.pianodisorrento.na.it.

Piano di Sorrento, 4 marzo 2011

IL SINDACO
(prof. Giovanni Ruggiero)